Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 marzo 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 302.

Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonchè dell'istituzione lirica concertistica: « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari e della Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 — in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni — un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Alla ripartizione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Ciascun ente iscriverà l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte:

per lire 2 miliardi 350 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62;

per lire 650 milioni mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;

per lire 2 miliardi dall'entrata di pari importo, derivante da un canone straordinario da corrispondersi dalla società R.A.I.-Radio televisione italiana sui proventi effettivi lordi dell'esercizio 1962 della Società medesima.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — FOLCHI — PICCIONI — TAVIANI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI — GUI — RUSSO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 303.

Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

Art. 24.

Acquisto e vendita dei generi di monopolio
Aggi e indennità

« I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 304.

Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90.

Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).

Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo.

Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato.

Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa.

Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento più favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

E' fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di importo superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma.

Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, è concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa.

Art. 3.

I commi terzo e successivi dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue:

« Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonchè le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Per i dipendenti già sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo ».

Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica.

Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attribuito dalla data dalla quale ha effetto la presente legge soltanto se più favorevole di quello già in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati.

Art. 4.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle Ferrovie dello Stato verrà stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

Art. 5.

La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957 n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

Art. 6.

Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.

Art. 7.

Ove l'ammontare complessivo della pensione e dello eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente articolo 6, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti.

Art. 8.

La lettera *a*) dell'articolo 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio ».

Il limite di età indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

All'articolo 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato numero 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

Art. 9.

La lettera *a*) dell'articolo 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio ».

L'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio ».

Art. 10.

I numeri 3) e 4) dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;

4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera *e*) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove di esame ».

I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni.

Art. 11.

All'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere quanto segue:

« In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale ».

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che risultino aver prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con la Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio precedente la data dei bandi di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 3 di cui al precedente secondo comma, è elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale, inquadrato ai sensi del presente articolo nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente primo comma, viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15) annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425, salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165 della legge medesima.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Art. 13.

Gli organici del personale delle navi traghetto sono stabiliti dall'unita tabella (Allegato *A*).

Art. 14.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età dal quale si prescinde, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilità di posti fino ad esaurimento delle graduatorie.

Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso o non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresì esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Il personale straordinario di cui all'articolo 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da esso rivestite di cui al primo comma del medesimo articolo 202, con decorrenza giuridica dalla data di effetto della presente legge e con sola valutazione al fine del giudizio di non demeritevole di cui alla legge 30 dicembre 1952, n. 1844, del servizio non di ruolo prestato a partire dal 1° gennaio 1953.

Il personale non di ruolo proveniente dalla soppressa Gestione raggruppamenti autocarri in applicazione della legge 16 novembre 1957, n. 1122, viene sistemato a ruolo al compimento di metà del periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 5 della suddetta legge. La decorrenza retroattiva della nomina ha valore ai soli effetti giuridici.

Art. 16.

All'articolo 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole:

« ... e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 17.

In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalità di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera.

Art. 18.

Il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, è esteso, con le stesse modalità e la stessa decorrenza, ai dipendenti con qualifica di conduttore principale *ad personam*, guardiano *ad personam* e verificatore, nonchè ai dipendenti promossi alle qualifiche di commesso *ad personam* o di aiutante da quella di capo squadra manovali.

Art. 19.

Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo aperto rispettivamente alle qualifiche di infermiere di 1ª classe, capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, operaio qualificato di 1ª classe e sorvegliante principale della linea con decorrenza 30 giugno 1961, in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, va computata, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nelle nuove qualifiche, la maggiore anzianità da essi maturata nelle qualifiche di provenienza rispetto a quel . prevista dalla citata legge per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto sopra indicato.

Art. 20.

Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in base all'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, ha optato per la conservazione del rapporto di impiego a contratto tipo, nonchè quello già in servizio presso gli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, viene inquadrato, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, nei ruoli organici dell'Azienda medesima in soprannumero, nelle qualifiche ferroviarie equiparate a quelle in atto rivestite, a seconda delle attribuzioni svolte, conservando l'anzianità in esse maturata.

La decorrenza della sistemazione a ruolo di cui al precedente comma è la stessa da cui ha effetto la presente legge.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato che ha optato per la sistemazione nei ruoli ferroviari, per il quale l'inquadramento viene effettuato nella qualifica ferroviaria corrispondente a quella di provenienza rivestita all'atto della sistemazione nei ruoli suddetti.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi si effettua a domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il soprannumero viene assorbito con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore degli interessati.

Al personale che beneficia del provvedimento di cui ai precedenti commi, è attribuito lo stipendio in base alla qualifica ferroviaria assegnata e all'anzianità nella stessa con la decorrenza indicata al precedente secondo comma, anche ai soli fini della pensione per coloro che sono collocati a riposo d'ufficio dopo la decorrenza suddetta, esclusa ogni corresponsione di competenze già maturate e con riassorbimento di eventuale assegno personale in godimento.

Il personale di cui ai precedenti commi è ammesso a beneficiare delle disposizioni transitorie di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti e con la stessa decorrenza, anche in soprannumero.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del primo comma è iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute versate in conto entrate-tesoro in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, sono accreditate al predetto fondo. Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge è valutabile senza alcun onere ai fini della pensione ferroviaria. Per la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1° settembre 1954, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

Art. 21.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1961.

Art. 22.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO A

Tabella degli organici del personale delle navi traghetto

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Comandanti di 1ª classe	12
357	Comandanti	18
292	Ufficiali navali di 1ª classe	64
260	Ufficiali navali	
	Totale	94
402	Direttori di macchina di 1ª classe	12
357	Direttori di macchina	18
292	Ufficiali macchinisti di 1ª classe	64
260	Ufficiali macchinisti	
	Totale	94
	Totale ufficiali delle navi traghetto	188

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
	Personale di coperta	
234	Primi nostromi	11
219	Secondi nostromi	26
184	Marinai scelti	486
180	Marinai	
	Totale	523
197	Carpentieri di 1ª classe	22
184	Carpentieri	
	Totale	22
	Totale personale di coperta	545
	Personale di macchina	
234	Capi motoristi	29
219	Motoristi di 1ª classe	213
197	Motoristi	
163	Carbonai	88 (a)
	Totale	330
234	Capi elettricisti	29
219	Elettricisti di 1ª classe	83
197	Elettricisti	
	Totale	112
	Totale personale di macchina	442
	Totale personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto	987

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista *ad personam*.

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 305.

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 febbraio 1963, n. 306.

Miglioramenti economici al clero congruato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, nonchè gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza.

Art. 3.

All'onere di lire 1.590 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, « uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere » sono sostituite dalle seguenti: « uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie ».

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.

Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì le ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono ».

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.

Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici.

L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.

Qualora ricorranno eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.

Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.

Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.

Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 6.

Art. 5.

Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinata dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica.

L'Amministrazione procede a nuova classifica dello ufficio risultante dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.

Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

Art. 7.

Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvederà al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini.

Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.

Art. 8.

Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un an-

no, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.

Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.

L'attivazione è disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della direzione provinciale competente.

Art. 9.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario, riconosciuto idoneo, da applicare a mansioni della carriera ausiliaria.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detto personale spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonchè le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Tale personale viene assunto con provvedimento del direttore provinciale nel limite del numero annualmente autorizzato dalla direzione centrale per gli uffici locali.

Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dai successivi articoli.

Art. 10.

Agli uffici locali è preposto un direttore.

Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.

Nel caso in cui alla titolarità o reggenza di una agenzia aspirino più impiegati, il direttore provinciale conferirà l'incarico, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, semprechè riconosciuto idoneo.

La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a « buono » o una sanzione disciplinare superiore alla censura. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Per il normale espletamento dei servizi l'Amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.

Nel determinare gli assegni si dovrà fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo *A*, *B* e, quando occorra, a quelli di gruppo *C*.

Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia od altre cause.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio locale.

Tali assegni sono stabiliti, per ciascun ufficio locale, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.

Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sarà effettuata mediante personale, denominato « sostituto », iscritto in apposito elenco che, ai sensi delle disposizioni che seguono, viene tenuto da ogni Direzione provinciale.

Art. 11.

Negli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.

Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo *E* che, secondo i criteri fissati per la classifica, non totalizzi più di 1.250 punti.

Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire gli uffici locali di gruppo *E* di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.

Art. 12.

L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dalla presente legge.

Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

Art. 13.

Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.

Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico.

Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.

Capo II
STATO GIURIDICO

Art. 14.

Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche sono impiegati civili dello Stato.

Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

personale della carriera di concetto;
personale della carriera esecutiva;
personale della carriera ausiliaria.

Art. 16.

I direttori di ufficio locale dei gruppi *A*, *B* e *C* appartengono al personale della carriera di concetto.

I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e gli ufficiali appartengono al personale della carriera esecutiva.

Gli agenti appartengono al personale della carriera ausiliaria.

Le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti, sono determinate dalla presente legge, dal relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi, regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 17.

I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti; concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.

Art. 18.

Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonchè di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali.

I primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo *A* e *B* dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Negli altri locali le mansioni di cui al precedente comma sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato.

Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.

Art. 19.

Gli agenti della carriera ausiliaria svolgono il servizio di recapito, di trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria. Da quest'ultima mansione sono esclusi gli agenti aventi la qualifica di fattorino.

Gli agenti della carriera ausilaria addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione.

I detti agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonchè le prestazioni manuali che sono specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Sono applicati, altresì, ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente articolo 11, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli effetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.

Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato.

Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne la regolarità, le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.

I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni.

Hanno, altresì, l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere.

Gli agenti di 2ª e 3ª classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, purchè di età non superiore a 32 anni.

E' in facoltà dell'Amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.

Nel caso in cui il servizio viene eseguito con mezzi motorizzati di proprietà dell'agente spetta a questi la indennità giornaliera di lire 9 per ogni chilometro dell'itinerario assegnato, con l'obbligo, da parte dell'agente, di contrarre idonea assicurazione per responsabilità civile i cui criteri saranno stabiliti dall'Amministrazione.

L'articolo 22, secondo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ove occorra, anche agli agenti che, previa autorizzazione, svolgono il servizio con mezzi meccanici propri.

Le disposizioni di cui ai precedenti tre commi si applicano anche agli agenti di esercizio adibiti ad analoghe mansioni presso gli uffici principali.

Capo III
CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Art. 20.

La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
direttore di ufficio locale di gruppo *A*;
direttore di ufficio locale di gruppo *B*;
direttore di ufficio locale di gruppo *C*.

Art. 21.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio, al quale sono ammessi a partecipare i direttori di ufficio locale di gruppo *D* che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale.

Il detto periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Il bando di concorso preciserà le materie su cui verterà il colloquio.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali due scelti fra i membri effettivi della detta Commissione centrale e due su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione di cui al comma precedente forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 22.

I concorsi per i posti di direttore di cui all'articolo 21, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero

I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso.

Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso saranno indicati in allegato al bando.

I bandi di concorso devono altresì precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Art. 23.

La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.

Art. 24.

Al punteggio totalizzato per le voci indicate nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

Art. 25.

La graduatoria di merito formata dalla Commissione sarà approvata con decreto ministeriale il quale dichiarerà, altresì, nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approverà, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'Amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza.

I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili, perchè non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.

L'Amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati.

Gli assegnatari saranno nominati, con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo *C* e, alla data fissata dall'Amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, dovranno assumere servizio nella nuova sede.

Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti, perchè non richiesti o per rinuncia, l'Amministrazione procederà, nel termine di 6 mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.

Art. 26.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *B* sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i di-

rettori di ufficio locale di gruppo *C*, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.

Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Art. 27.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *A* sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *B*, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio e che nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo, anche una sola volta, inferiore a « buono ».

Per i concorsi a posti di direttore di gruppo *A* di cui al precedente comma la Commissione centrale degli uffici locali formerà la graduatoria di merito in base al punteggio totalizzato da ciascun candidato da calcolarsi secondo i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, per il loro svolgimento e definizione si applicano, altresì, le norme di cui agli articoli 22 e 25.

CAPO IV

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Art. 28.

La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

Quadro A:
- direttore di ufficio locale di gruppo *D*;
- direttore di ufficio locale di gruppo *E*;

Quadro B:
- primo ufficiale;
- ufficiale di 1ª classe;
- ufficiale di 2ª classe;
- ufficiale di 3ª classe.

Art. 29.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono conferiti mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, secondo comma.

Art. 30.

I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo *E* e i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo.

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite nel limite del novanta per cento dei posti disponibili ai direttori di ufficio locale di gruppo *E* e nel limite dei restanti posti disponibili ai primi ufficiali

Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Art. 31.

La nomina in prova ad ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli.

Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso limitatamente agli appartenenti alla settima ed ottava categoria.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I concorsi per ufficiale di 3ª classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate Regioni o Provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I candidati devono essere sottoposti a due prove scritte, ad una prova orale e ad una prova pratica di dattilografia.

I candidati possono inoltre sostenere prove facoltative di lingue estere e di telegrafia « Morse » o telescrivente.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente su un tema di cultura generale e su un saggio di aritmetica.

Il programma di esame sarà stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Nei concorsi ad ufficiale di 3ª classe in prova può essere riservata al personale degli uffici locali una aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso.

Art. 32.

La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

Non possono conseguire le promozioni di cui al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Art. 33.

In ciascun ufficio locale di gruppo *A* e *B* è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente articolo 18.

Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo *A* e *B*.

Art. 34.

La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali.

Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, il titolare o reggente di agenzia.

Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro.

I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo *A* o *B*.

Ove, al termine fissato dall'Amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e ripristinata la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 25.

CAPO V

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 35.

La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
- agente superiore;
- agente di 1ª classe;
- agente di 2ª classe;
- agente di 3ª classe;
- fattorino.

Art. 36.

La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

1) titolo di studio di licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 23, elevata:

a) ad anni 28 per i reggenti ed i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge;

b) ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi dei successivi articoli 84 e 90.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento, in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo;

b) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nei detti elenchi.

Art. 37.

I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 38.

La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

La promozione alla qualifica di agente superiore è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della car-

riera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore.

Le promozioni previste dal presente articolo sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a « buono ».

CAPO VI

DOVERI RESPONSABILITA' - DIRITTI

Art. 39.

I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio.

Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 40.

Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.

Art. 41.

Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito sulla base dei coefficienti indicati in corrispondenza a ciascuna qualifica come segue:

A) *Carriera di concetto*:

1) Direttore di ufficio locale di gruppo *A*: coefficiente 500;

2) Direttore di ufficio locale di gruppo *B*: coefficiente 402;

3) Direttore di ufficio locale di gruppo *C*: coefficiente 357;

B) *Carriera esecutiva*:

4) Direttore di ufficio locale di gruppo *D*: coefficiente 345;

5) Direttore di ufficio locale di gruppo *E*: coefficiente 284;

6) Primo ufficiale: coefficiente 284;

7) Ufficiale di 1ª classe: coefficiente 240;

8) Ufficiale di 2ª classe: coefficiente 211;

9) Ufficiale di 3ª classe: coefficiente 193;

C) *Carriera ausiliaria*:

10) Agente superiore: coefficiente 238;

11) Agente di 1ª classe: coefficiente 210;

12) Agente di 2ª classe: coefficiente 190;

13) Agente di 3ª classe: coefficiente 170;

14) Fattorino: coefficiente 150.

Al personale di cui al primo comma sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo *A* e *B* è attribuito il premio di esercizio previsto per il coefficiente 284 maggiorato in relazione alla operosità ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella *B*, lettera *H*, annessa alla legge di cui al precedente comma.

Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito.

Sono concessi, altresì, con provvedimento dello stesso direttore centrale, gli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, per benemerenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 42.

Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:

a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;

b) la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

c) la liquidazione del trattamento di missione;

d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti iscritti nell'elenco tenuto dalle Direzioni provinciali per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unità della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonchè la liquidazione agli ufficiali dell'indennità di reggenza prevista dal successivo articolo 61;

f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del precedente articolo 9;

g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta o di riversibilità nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato d'iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.

I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla Direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.

La Direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla Direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'Istituto postelegrafonici.

Art. 43.

In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al personale di ruolo degli uffici locali, le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato.

Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario è concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della Direzione provinciale.

Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario è concesso dal titolare dell'ufficio.

Il congedo straordinario per il personale di cui al primo comma è concesso, con le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale il quale emetterà entro il mese di gennaio l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare.

Con provvedimento del direttore provinciale viene disposto per il personale di ruolo degli uffici locali il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo.

Capo VII

RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI

Art. 44.

Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali che svolgono le mansioni di titolare, o reggente, di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della Direzione provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente » prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilità; comportamento in servizio e fuori.

Per gli ufficiali, la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o dal capo di un reparto della Direzione provinciale all'uopo dal direttore delegato.

Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o da un capo reparto della Direzione provinciale, all'uopo dal direttore delegato.

Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

I rapporti informativi di cui ai precedenti commi debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo è formulato da un direttore di divisione della Direzione centrale per gli uffici locali.

Art. 45.

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », l'impiegato può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire alla Direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.

La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

Capo VIII

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

Art. 46.

Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Capo IX

INCOMPATIBILITA' E CUMULO D'IMPIEGHI

Art. 47.

Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La diffida di cui al primo comma dell'articolo 63 del citato decreto presidenziale viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

La denuncia dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 64 del succitato testo unico deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.

Capo X

DISCIPLINA

Art. 48.

Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo *A*, *B*, e *C*, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 49.

L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della Direzione provinciale.

La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale degli uffici locali.

Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva.

Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali.

Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 50.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Entro il termine su indicato l'impiegato ha facoltà di prendere visione, presso il segretario della Commissione, di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.

L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

CAPO XI

TRASFERIMENTI

Art 51.

Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della Provincia, dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento è definitivo.

I trasferimenti d'ufficio degli impiegati di cui al precedente comma sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.

I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale sono disposti, anche nell'ambito della stessa Provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

In sede di ricorso, sia presso la Commissione provinciale, sia presso la Commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.

Il direttore provinciale può disporre, nell'ambito della Provincia, l'applicazione temporanea o invio in missione del dipendente personale, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.

Art. 52.

Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvederà a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti.

Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Ministero per il tramite della Direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili.

Il trasferimento sarà disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel Bollettino che pubblica le sedi disponibili.

Tali istanze di trasferimento debbono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 53.

Art. 53.

Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* ed *E* possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita.

Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* che vengano promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo *E*.

La norma di cui al comma precedente è applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo *C* promossi alla qualifica immediatamente superiore.

Art. 54.

In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal precedente articolo 53 primo comma.

Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore può rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

Art. 55.

Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferirà il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56.

L'articolo 329, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni ed altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.

Art. 57.

I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.

Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.

Art. 58.

Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.

Art. 59.

Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1ª classe sempreché idoneo.

In mancanza, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale sempreché in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del successivo articolo 60.

Art. 60.

L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove ciò non sia possibile, tra gli ufficiali, delle qualifiche inferiori, dello stesso ufficio.

Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianità, capacità, idoneità ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.

L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo l'accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dello ufficio secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, e dall'apposita istruzione sulla custodia ed il movimento dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Quando non è possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra Provincia, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvederà con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al precedente secondo comma.

Art. 61.

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.

Tale indennità non è pensionabile.

Art. 62.

L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente articolo 10 diviene contabile secondario secondo le norme previste nel regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia sarà assunta da altro ufficiale, purchè riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore.

L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Nei casi in cui il titolare, o reggente, di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interverrà il direttore dello ufficio locale a cui l'agenzia è aggregata o un ufficiale da questi delegato.

Nessuna responsabilità assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.

Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarità o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta previo passaggio di amministrazione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

Art. 63.

I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo *A* e *B*, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.

Art. 64.

Le Direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito ed allo scambio e trasporto degli effetti postali durante le assenze per congedo, malattia ed altro legittimo impedimento degli stessi.

Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;

c) buona condotta;

d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) licenza elementare.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.

I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione.

I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Provincie limitrofe.

I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

Art. 65.

Oltre che per brevi incarichi dovuti a sostituzione di agenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza può essere affidata anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego e per chiamata o richiamo alle armi dell'agente.

La reggenza è conferita secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza a chi risiede nella località.

Nell'ipotesi di più aventi titolo alla reggenza residenti nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli e dall'età.

Durante la reggenza sarà corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di quarta categoria dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A detti agenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità secondo le norme previste per gli agenti non di ruolo e le competenze accessorie nei casi e misura previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

A detti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, dei reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per gli altri due mesi.

Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia cessa la corresponsione di ogni emolumento ed il reggente decade dall'incarico.

La risoluzione del rapporto di lavoro è subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianità inferiore ad un anno di servizio continuativo.

In caso di infortunio sul lavoro debitamente accertato spetta il medesimo trattamento previsto per gli agenti di ruolo applicati negli uffici locali.

Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura.

Nei casi in cui sarebbero passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero dalla reggenza.

Art. 66.

I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:

a) per rientro in servizio dell'agente;

b) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

c) per soppressione del posto;

d) per domanda dell'interessato.

Il sostituto che cessi dalla reggenza non per sua colpa mantiene l'iscrizione nell'elenco fino al raggiungimento del limite massimo d'età per la partecipazione ai concorsi di immissione alla carriera ausiliaria del personale degli uffici locali come previsto dal precedente articolo 36.

La stessa disposizione si applica per gli altri sostituti iscritti nell'elenco.

Qualora il sostituto raggiunga il limite di età previsto dal precedente secondo comma durante l'incarico di reggenza, la cancellazione dall'elenco avverrà al termine della reggenza.

La cancellazione dall'elenco non dà diritto ad alcun compenso ed essa può avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Il provvedimento è disposto dal direttore provinciale; è ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.

Art. 67.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Si applicano le altre norme dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.

Art. 68.

Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO XIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69.

Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:

uffici locali di gruppo *A* con punti superiori a 35.000;

uffici locali di gruppo *B* con punti da 16.701 a 35.000;

uffici locali di gruppo *C* con punti da 7.151 a 16.700;

uffici locali di gruppo *D* con punti da 2.181 a 7150;

uffici locali di gruppo *E* con punti da 851 a 2.180;

Agenzie con punti fino a 850.

La classificazione di cui al precedente comma è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.

L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella *A* allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

La classifica, determinata ai sensi dei precedenti comma, è approvata con decreto del Ministro.

Art. 70.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondete al gruppo in cui sarà classificato ai sensi del precedente articolo 69 l'ufficio, di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 41 della presente legge.

I direttori di ufficio locale che, in sede di primo inquadramento ai sensi del precedento comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, la anzianità di servizio già maturata nella qualifica stessa.

Art. 71.

I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente articolo 69, possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso saranno trasferiti in un ufficio locale di gruppo *E*.

La domanda di cui al primo comma dovrà essere presentata alla Direzione provinciale entro novanta giorni dalla data della comunicazione della nuova classifica dell'ufficio.

I titolari delle dette agenzie che non presenteranno la domanda saranno nominati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ufficiali di prima classe, salvo quanto previsto dal successivo articolo 80.

Art. 72.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Republica 5 giugno 1952, n. 656.

Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sarà valutata a tutti gli effetti.

Art. 73.

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali è utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1° luglio 1953, in qualità di ricevitore e di portalettere. E' altresì valido il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211, con la qualifica di procaccia. Si procede all'inquadramento iniziando dalla qualifica di agente di terza classe.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 72.

Gli addetti al servizio di recapito dei telegrammi ed espressi assunti alle dipendenze degli uffici locali con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono nominati fattorini e ad essi viene attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 150 previsto dall'articolo 41 della presente legge.

Art. 74.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.

Art. 75.

Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi di cui ai precedenti articoli purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

Art. 76.

Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente articolo 75 si applicano altresì ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.

Art. 77.

I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonchè quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato:

a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dello articolo 66 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed in servizio alla data del 25 gennaio 1963;

b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1° luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio;

e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestivano, alla data del 25 gennaio 1963, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva;

g) ai ricevitori, i quali, alla data del 25 gennaio 1963, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza di scuola media inferiore, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, semprechè gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti ivi compreso la licenza di scuola media inferiore.

Non saranno comunque assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi gli ex supplenti di cui alla precedente lettera e).

Art. 78.

I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato:

a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;

c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianità complessiva.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza della scuola elementare, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare.

Art. 79.

Per le assegnazioni senza concorso di agenzie, di posti di ricevitore o portalettere e di procaccia, previste dagli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1961, n. 211, la cui vacanza o trasformazione non sia stata ancora pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero alla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di assegnazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data predetta.

Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 656, di cui al precedente comma, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aspiranti, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di 1ª classe.

La nomina sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Essa avrà effetto dalla data di emissione del provvedimento. Nei confronti dei titolari di ricevitorie trasformate in agenzie le nomine decorrono, invece, dalla data della trasformazione.

Art. 80.

Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall'articolo 14, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarità di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aspiranti, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo *E* o per quella di ufficiale di prima classe.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.

Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessi dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiari esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* o di ufficiale di prima classe previsto dal precedente articolo 71.

In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente, regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente Direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'articolo 15 del citato decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, è conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.

La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria.

Art. 81.

Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso di posti di ricevitore o portalettere dall'articolo 62, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nonchè di posti di procaccia previste dall'articolo 6, lettere *a*) e *b*), della legge 5 marzo 1961, n. 211, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo al conferimento senza concorso della titolarità dei posti resisi vacanti fino a novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, semprechè i titolari dei posti dichiarino esplicitamente di rinunciare all'inquadramento previsto dai precedenti articoli.

Per la presentazione della domanda documentata, per l'eventuale proroga al conseguimento del titolo di studio e per il conferimento della reggenza si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 79.

Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza del posto anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.

Gli aventi titolo alle assegnazioni senza concorso dei posti di cui al primo comma del presente articolo in possesso, alla data della vacanza, di tutti i requisiti prescritti conseguono la nomina ad agente di terza classe della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali.

La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

In caso di decesso del titolare di posto di ricevitoria o portalettere nonchè di procaccia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando non sia stata presentata dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

Art. 82.

I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.

Art. 83.

I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessino dal servizio prima della emissione del provvedimento di inquadramento di cui alla presente legge, conseguiranno, egualmente, a tutti gli effetti, le nomine previste dai precedenti articoli 70, 71, 72 e 73 salvo quanto disposto dall'articolo 82 della presente legge.

Art. 84.

In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, l'Amministrazione, entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, provvederà a dare conveniente organizzazione ai servizi, tenendo conto anche della durata della prestazione delle zone viciniori.

Nel frattempo l'incaricato del servizio in accessorio potrà continuare a prestare la propria opera, con il trattamento economico previsto dal precedente articolo 65 corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dal precedente articolo 64, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45.

Art. 85.

I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'articolo 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti, possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente articolo 78, purchè siano in possesso dei requisiti ivi prescritti.

Art. 86.

Sino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 87.

Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui al primo comma sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 88.

Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, è preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonchè di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare.

Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento.

Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, conservano il trattamento economico in godimento.

Art. 89.

Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a quando l'Amministrazione non emanerà disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 56 si applicano, per non oltre un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme contenute nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 90.

I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva Provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 64 ad eccezione del limite di età che è fissato in anni quarantacinque.

Art. 91.

I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della presente legge, conseguono l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende.

Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati è corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

Art. 92.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è sostituito dai seguenti:

« Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.

La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale ».

Art. 93.

La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di inidoneità fisica al servizio, espresso da un sanitario fiscale, è disposta con provvedimento definitivo del direttore centrale per gli uffici locali.

Art. 94.

Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.

Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio, espresso dal medico fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio.

Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio.

Contro il giudizio del Collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo.

Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo.

Sia alla visita da effettuarsi dal Collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Art. 95.

Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medica collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711.

Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio è definitivo.

L'Amministrazione potrà far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneità del medico fiscale concordi con quello del Collegio medico.

Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato può farsi assistere da un medico di fiducia.

La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente è adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Avverso il detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 96.

La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneità al servizio.

Si applicano le disposizioni del primo comma dello articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 97.

Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Ai fini del riscatto dei servizi indicati nell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, si applicano, per la presentazione della domanda di riscatto, i termini previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente primo comma.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'articolo 2 della stessa legge, è riaperto per la durata di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dell'Istituto postelegrafonici è iscritto, a domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al Fondo di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti per il personale degli uffici locali.

Art 98.

Le nomine dei vincitori del concorso per ufficiali A.N., previsto dall'articolo 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali.

Le nomine dei vincitori dei concorsi per posti di ricevitore e portalettere, in corso di espletamento alla data della pubblicazione della presente legge, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. I ricevitori effettivi, i portalettere effettivi, i procaccia ed i fattorini con contratto di diritto privato che risultino vincitori o idonei saranno esclusi dalla nomina in quanto hanno titolo all'inquadramento nella carriera ausiliaria secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti è disposta dall'Amministrazione secondo le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I concorso per posti di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia, indetti prima della pubblicazione della presente legge, saranno definiti secondo le norme previste dal bando ed i vincitori conseguono la nomina

alla qualifica corrispondente alla classifica dell'ufficio assegnato prevista ai sensi dal precedente articolo 69.

Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti per rinuncia o perchè non richiesti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge.

Art. 99.

Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

Art. 100.

Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di cui al comma precedente, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1816.

Art. 101.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406.

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, già membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opteranno per la qualifica di ufficiale continueranno a farne parte sino alla scadenza del loro mandato prevista dal citato articolo 32.

Art. 102.

Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, la Commissione centrale per gli uffici locali è composta:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzione di presidente;

b) dal direttore centrale per gli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) da due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione medesima di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

uno di direttore di ufficio locale;

uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni tre anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonchè il segretario effettivo e quello supplente.

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera *c*) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dal citato articolo 32 della succitata legge numero 1406.

Art. 103.

Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione provinciale per gli uffici locali, prevista dall'articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

a) dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente;

b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata e da un capo reparto della direzione provinciale;

c) da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;

d) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

uno, di direttore di ufficio locale;

uno, di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

ed il terzo di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della Direzione, nominato dal direttore provinciale.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni triennio i membri delle Commissioni di cui al presente articolo.

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera *d*) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dall'articolo 32 della succitata legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Art. 104.

Sono abrogati gli articoli 4, secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, da 60 a 70, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Sono abrogati gli articoli da 2 a 18 e 21 della legge 5 marzo 1961, n. 211.

E' abrogato l'articolo 81 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 105.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 106.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1962-1963, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Capitolo n. 1: proventi del traffico telefonico interurbano e delle soprattasse sulle conversazioni direttamente riscosse, lire 2 miliardi.

Spesa:

Capitolo n. 68: avanzo di gestione da versare al Tesoro, giusta il disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, lire 2 miliardi.

Art. 107.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo n. 22: avanzo di gestione della Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.000.000.000.

Art. 108.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con la maggiore disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 308.

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

« *d*) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (*g*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (*g*) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. In ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. In ciascuno degli anni dal 1967 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 131 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato in un sedicesimo delle somme dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di maggiore del ruolo normale per effetto delle promozioni di capitani nell'anno 1963 sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nell'organico dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico e verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel predetto grado di maggiore del ruolo normale per cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno ».

Art. 3.

Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, è prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. **309.**

Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante ».

La locuzione: « o per loro volontà », contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è soppressa.

Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilità relativa agli anni 1961 e 1962.

Art. 2.

Agli operai permanenti, provenienti da una categoria di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati ad una categoria superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, ai quali sia stata attribuita nella nuova posizione, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo o nella categoria inferiore, è assegnata, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, la paga di importo uguale od immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, a tale data, se non fossero stati nominati in ruolo ovvero non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

Art. 3.

L'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè dell'indennità giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa va considerata altresì, ai fini del computo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico, durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. **310.**

Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 15 luglio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 311.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina del Sacratissimo Rosario, nel comune di Palagianello (Taranto).

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° giugno 1962, integrato con dichiarazione dell'11 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia Regina del Sacratissimo Rosario, nel comune di Palagianello (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 36. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 312.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Lavoratore, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani-Nazareth in data 1° novembre 1961, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni, rispettivamente del 15 novembre 1961 e 12 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Lavoratore nel comune di Trinitapoli (Foggia), ed all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 43. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 313.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Redentore, in località Ravinis, del comune di Paularo (Udine).

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 maggio 1962, integrato con dichiarazione e prospetto del 10 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Redentore, in località Ravinis, del comune di Paularo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 42. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 314.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Moleto del comune di Ottiglio, con la Parrocchia di San Pietro in Comune di Olivola (Alessandria).

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 25 novembre 1961, relativo alla unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Moleto del comune di Ottiglio, con la parrocchia di San Pietro in comune di Olivola (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 35. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 315.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Quirico, in località omonima, del comune di Oristano (Cagliari).

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 15 agosto 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 28 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Quirico, in località omonima, del comune di Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 37. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1962.

Passaggio all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto comunale di Campobello di Licata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 12 novembre 1961, n. 63, del Consiglio comunale di Campobello di Licata (Agrigento), resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Agrigento nella seduta del 5 dicembre 1961, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione n. 1276, del 3 febbraio 1962, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso il 16 e 17 marzo 1962, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Campobello di Licata;

Vista la convenzione 20 novembre 1961, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Campobello di Licata passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Campobello di Licata.

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 20 novembre 1961, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

SULLO — TAVIANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 41

(1749)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1963.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificato con l'art. 1 della legge 24 agosto 1941, n. 1046;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959 con il quale l'avv. Nicola Salerno venne nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, per il quadriennio 1959-1962;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente per il quadriennio 1963-1966;

Considerata la opportunità di riconfermare nell'incarico l'avvocato Nicola Salerno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'avv. Nicola Salerno viene riconfermato presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, per un quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1963
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 209

(1747)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963.

Nomina di un membro della Delegazione speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, con la quale sono stati disposti provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1962, n. 29012, con il quale, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 1431, è stata istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Delegazione speciale, a decorrere dalla data del decreto stesso;

Considerato che, a decorrere dal 1° dicembre 1962, il dott. ing. Antonio Franco è stato nominato presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per cui lo stesso deve essere chiamato a far parte, in qualità di membro, della Delegazione speciale in parola, in sostituzione del dott. arch. Gian Ernesto Leschiutta, collocato a riposo dalla stessa data;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1962, il presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Antonio Franco, è nominato membro della Delegazione speciale, istituita presso il Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431, in sostituzione del dott. arch. Gian Ernesto Leschiutta, collocato a riposo dalla stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1963
Registro n. 9, foglio n. 258

(1750)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: l'elenco della acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519; il primo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497; il quarto elenco supple-

tivo approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716, ed il quinto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 5823;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni nè reclami;

Considerato che tutti i corsi d'acqua e le sorgenti di cui al citato schema di elenco, sia considerati isolatamente per la loro portata, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, presentano spiccata attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

che in particolare le sorgenti, per l'importanza che rivestono nei riguardi dell'approvvigionamento potabile di abitati e per l'apporto che arrecano ai corsi d'acqua pubblici nei quali si riversano, presentano appunto tutte le caratteristiche di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e che inoltre per la quasi totalità delle sorgenti stesse sono state avanzate richieste di concessioni, in alcuni casi anche in concorrenza, da parte di Comuni e di privati;

che analogamente per i corsi d'acqua inclusi nell'elenco di che trattasi, sono state avanzate richieste di utilizzazione per vari usi;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1037 del 14 maggio 1962;

Visti: il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 246

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Pistoia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
314	Sorgenti Batoni I e Batoni II	Batoni	Pistoia	Sorgenti stesse
315	Sorgente Casaccia	Casaccia	Id.	Sorgente stessa
316	Rio Molinaccio	Rio Mandrione	Serravalle Pistoiese	Dalle origini allo sfocio nel rio Mandrione
317	Fosso della Croce	Padule di Fucecchio	Ponte Buggianese	Dal torrente Borra allo sfocio nel Padule e dal fosso del Vescovo al Padule di Fucecchio
318	Sorgente Le Piagge di Riofreddo	Le Piagge	Cutigliano	Sorgente stessa
319	Sorgente Valico I	Poggio Doganaccia	Id.	Id.
320	Sorgente Valico II	Id.	Id.	Id.
321	Sorgente Agaccioli	Id.	Id.	Id.
322	Sorgente Forrasecca e Fessurina	Forrasecca	Id.	Id.
323	Sorgente Diaccione	Diaccione	San Marcello Pistoiese	Id.
324	Sorgente Falchetto	Ronchi	Abetone	Id.
325	Sorgente Fontanone I	Pian Livogno	Id.	Id.
326	Sorgente Fontanone II	Id.	Id.	Id.
327	Sorgente Santa Caterina	Santa Caterina	Pescia	Id.
328	Rio Pianizzori	Torrente Pescia di Pescia	Id.	Dalle origini allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
329	Rio il Fossone	Rio dei Bechini	Monsummano Terme e Serravalle Pistoiese	Dalle origini allo sfocio nel rio dei Bechini
330	Sorgente Pollaiacce	Forrottoli	Quarrata	Sorgente stessa
331	Fosso di Cavaccia	Rio Bulicata	Pistoia	Dalle origini allo sfocio nel rio Bulicata
332	Fosso di Campo	Fosso di Cavaccia	Id.	Dalle origini allo sfocio nel fosso di Cavaccia
333	Fosso di Groppoli o della Grillaia	Torrente Stella	Id.	Dalle origini allo sfocio nel torrente Stella
334	Fosso della Ragnaia	Fosso di Groppoli	Pistoia e Serravalle Pistoiese	Dalle origini allo sfocio nel fosso di Groppoli

Roma, addì 21 gennaio 1963

Visto, *il Ministro*: SULLO

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1962.

Prezzi di abbonamento e di vendita della Gazzetta Ufficiale per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 110164 in data 23 ottobre 1961 (registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 376, con il quale sono stati determinati per l'anno 1962 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1963;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1963 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono quelli determinati per l'anno 1962 con il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7, foglio n. 155

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1962.

Prezzi delle inserzioni nella parte 2ª della Gazzetta Ufficiale per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 110165 in data 23 ottobre 1961 (registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 377), con il quale è stato determinato per l'anno 1962 l'importo del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, pubblicati nella 2ª parte della *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1963;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1963 l'ammontare del diritto fisso di testata ed il prezzo di ciascuna linea di scrittura o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, da pubblicare nella parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale,* sono quelli determinati con il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7, foglio n. 154

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1963.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1956, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, associazioni ed enti interessati;

Sentito il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto, oltre che dal presidente dai seguenti membri:

Principalle dott. Senio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cartolano dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Franceschi dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Della Barba dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tugnoli dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

La Rosa comm. Giacomo, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Casonato dott. ing. Romolo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Modolo dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Bagnardi dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Innerebner ing. Giorgio, Mayr Antonio, Benedetti dott. Edo, Piombo dott. ing. Luigi, Ravanelli dottor avv. Mario, Guenter von Unterrichter barone dottor Mario e Magnabosco avv. Armando, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Ammon comm. Walter, Von Fioreschy dott. Robert, dell'Antonio dott. Albino, Ziller comm. Lino, Steger dott. Heinold e Selva cav. Fritz, in rappresentanza della provincia di Bolzano;

Pasquali dott. ing. Giorgio, Knoll avv. Paul, Sfondrini Giuseppe, in rappresentanza del comune di Bolzano;

Schwienbacher Hans, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano;

Perathoner comm. avv. Viktor, in rappresentanza della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

Amadei rag. Giuseppe, Donati ing. Angelo, Führer dott. Fritz e Staffler jun Max, in rappresentanza della Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano »;

von Braitemberg sen. dott. Carl, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bolzano;

Marchesani avv. Gottfried, in rappresentanza degli enti fondatori;

Moretti Giovanni e Pernthaler Hans, in rappresentanza degli espositori;

Il Consiglio resta in carica per tre esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 15 al 30 giugno 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1962, riguardante la rinnovazione del Consiglio di amministrazione dello Ente, per gli esercizi finanziari 1962, 1963 e 1964;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la delibera 19 maggio 1962, con la quale il predetto Consiglio, su designazione del Presidente, ha proposto la nomina del dott. ing. Giovanni Favaretto Fisca e dell'avv. Mario Valeri Manera a vice presidenti dell'Ente;

Decreta:

Il dott. ing. Giovanni Favaretto Fisca e l'avv. Mario Valeri Manera sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 4799, dell'11 febbraio 1963, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di tre punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1963;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962 e 2 gennaio 1963, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1963, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	45,72
addetti alle pulizie	»	42,90

2ª *zona*: (Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

portieri	L.	39,33
addetti alle pulizie	»	36,93

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1963.
Revoca di registrazione di specialità medicinale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 dicembre 1955 e 10 febbraio 1956, con i quali venne provveduto alla registrazione ai numeri 10.660 e 10.660/A, a nome della ditta Farbio, con sede in Roma, via Timavo, 5, della specialità medicinale denominata « Fermenti lattici Viritas » tipo semplice e della relativa categoria tipo *B*, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 27 marzo 1959, registrata a Roma, al n. 44638, volume 814, in data 28 marzo 1959, con la quale il prodotto è stato ceduto alla ditta Laboratorio chimico Emmebi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14;

Considerato che quest'ultima non ha mai presentato domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale stessa ed ha anzi dichiarato di non aver intenzione di produrla in avvenire;

Considerato, altresì, che non risultano adempiute le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 24 novembre 1958, concernente la produzione delle specialità medicinali a base di fermenti lattici, e che non risulta sia stata corrisposta la prescritta tassa annua di concessione governativa;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione ai sensi dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fermenti lattici Viritas » tipo semplice e della relativa categoria tipo *B*, registrate con decreti in data 17 dicembre 1955 e 10 febbraio 1956, ai numeri 10.660 e 10.660/A, a nome della ditta Farbio di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notificazione alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.
Estensione delle norme sugli assegni familiari alla Procuratoria di San Marco di Venezia per il personale dipendente

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di estendere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari alla Procuratoria di San Marco di Venezia per il personale addetto ai lavori di manutenzione della Basilica di San Marco e succursali;

Ritenuto che al predetto personale è applicato il contratto collettivo dei dipendenti delle aziende edili;

Decreta:

Art. 1.

Alla Procuratoria di San Marco di Venezia è estesa l'applicazione delle norme sugli assegni familiari, per il personale addetto ai lavori di manutenzione della Basilica di San Marco e succursali, secondo la tabella A annessa al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 276, relativo alla fornitura di materiale e mobilio diverso al Liceo di Antsirabè (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 32 del 4 marzo 1963 il bando di gara n. 276, relativo alla fornitura di materiale e mobilio diverso al Liceo di Antsirabè. Luogo di consegna: Antsirabè (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 11.000.000. Termine previsto per la consegna: 4 mesi circa.

Le offerte dovranno essere inviate a: Direction des Services Académiques a Tananarive (Madagascar), al più tardi il 16 maggio 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1756)

Bando di gara n. 277, relativo alla bitumatura della strada Libreville-Oyan nella Repubblica del Gabon

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 35 del 6 marzo 1963 il bando di gara n. 277, relativo alla bitumatura della strada Libreville-Oyan (133 km), nella Repubblica del Gabon. Luogo di esecuzione: tra Libreville e Oyan (Repubblica del Gabon). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 600.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: dovrà essere proposto dalle imprese partecipanti.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur des Travaux Publics de la République Gabonaise B. P. 49-a Libreville, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà l'8 giugno alle ore 11 locali a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Liscia (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1793)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1794)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Sellia (provincia di Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Napoli, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 14.036.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1795)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pescara, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 869.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1796)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pistoia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 604.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1797)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ravenna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 196.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1798)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Potenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 339.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1799)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Reggio Calabria, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.365.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1800)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Rieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 291.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1801)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Reggio Emilia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 391.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1802)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Rovigo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 421.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1803)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Salerno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 909.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1804)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Taranto, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.576.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1805)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Teramo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 318.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1806)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Terni, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 212.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1807)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Venezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.286.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1808)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pesaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 991.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1809)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Caserta, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 361.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1810)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Campobasso, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1811)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Torre Annunziata, provincia di Napoli, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 527.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1928)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 marzo 1963 « Costituzione della Deputazione della Borsa-valori di Palermo per l'anno 1963 », pubblicato a pagina 1503 della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963, il dispositivo del decreto stesso, per la parte riguardante la nomina dei *deputati effettivi* deve intendersi rettificato come segue:

Serio rag. Filippo, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni e Rivosecchi dott. Mario per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

(1901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621 —	621 —	621,03	621 —	620,95	621,04	621 —	620,97	621 —
$ Can.	576,01	576 —	576 —	576 —	575 —	576,02	576,10	575,95	576 —	576 —
Fr. Sv.	143,47	143,42	143,40	143,42	143,40	143,41	143,42	143,45	143,40	143,43
Kr. D.	90,01	90 —	90,03	90,01	89,95	90,01	90 —	90 —	90,03	90,01
Kr. N.	86,94	86,95	86,94	86,9350	86,90	86,94	86,93	86,90	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,58	119,52	119,54	119,555	119,60	119,52	119,53	119,50	119,52	119,53
Fol.	172,80	172,72	172,77	172,78	172,72	172,70	172,78	172,70	172,71	172,70
Fr. B.	12,44	12,456	12,4625	12,45875	12,455	12,45	12,459	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,75	126,72	126,74	126,75	126,70	126,72	126,745	126,70	126,72	126,70
Lst.	1739,11	1738,80	1738,95	1738,925	1738,75	1739,35	1738,70	1739,30	1739,35	1738,80
Dm. occ.	155,49	155,40	155,44	155,44	155,43	155,37	155,445	155,40	155,37	155,43
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,04	24,0425	24 —	24,04	24,045	24,04	24,07	24,05
Escudo Port.	21,69	21,68	21,70	21,70	21,70	21,69	21,6775	21,65	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 marzo 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	115,85
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,035
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	143,42
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	119,542
1 Fiorino olandese	172,78
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	126,747
1 Lira sterlina	1738 812
1 Marco germanico	155.442
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,689

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Marco Balducci, nato a Venezia il 10 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1699)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Adrano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania numero 40184/2 del 27 dicembre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale di Adrano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzato ad accettare dai dottori Settimo e Pietro Allegra la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Turi Allegra ».

(1697)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Vittorio Emanuele II », di Palermo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Palermo n. 76201 del 16 gennaio 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « Vittorio Emanuele II », di Palermo, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal Collegio dei professori, dalla famiglia del defunto preside Mariano Mirto, da enti ed amici, la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Preside Mariano Mirto ».

(1720)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Rossi », di Ventimiglia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Imperia n. 3535 del 28 novembre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale di Ventimiglia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Emilia Capodacqua, vedova dell'ingegnere Amalio Olimpio Laura la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Amalio Olimpio Laura ».

(1721)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 223, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative o sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po n. 14, Roma), entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

3) nozioni elementari di statistica;

4) dattilografia;

5) stenodattilografia (prova facoltativa).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciato dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dei servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del l'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti o che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'articolo 7 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina ad applicato aggiunto nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 157 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1963

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1963
Registro n. 2, Presidenza, foglio n. 190

(1791)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1963.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, numero 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1963.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunale e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inzio delle prove

negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 14 maggio 1963 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimeridiane:

4 giugno 1963 ricorso per cassazione in materia civile;
6 giugno 1963 ricorso per cassazione in materia penale;
8 giugno 1963 ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 26. — Gallucci

(1790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti in materia di limiti di età, di riserve di posti e di preferenze per l'accesso alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430, sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Viste le leggi 1º agosto 1960, n. 853, e 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 1247, concernente il regolamento per l'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali, nelle parti non incompatibili con la citata legge 22 novembre 1962, n. 1678;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali (coeff. 260) di cui cinque posti riservati alle donne.

Le donne saranno assegnate al Convitto nazionale femminile di Anagni.

Gli uomini saranno assegnati, quale prima sede di servizio, esclusivamente ai Convitti nazionali di Cagliari e di Sassari.

Art. 2.

Requisiti generali — Deroghe ai limiti di età

1) Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo le deroghe di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) laurea;

g) abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie, o filosofiche, o pedagogiche, o storiche o scientifiche.

2) Non possono partecipare al presente concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, citato testo unico);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti medi;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dell'insegnamento medio (art. 19, legge 19 marzo 1955, n. 160);

f) gli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa (art. 19 legge 19 marzo 1955, n. 160).

3) Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, rivestano la qualifica di impiegati civili dello Stato (ivi compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuole) di ruolo o di ruolo aggiunto, e per gli operai di ruolo dello Stato (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 31 legge 5 marzo 1961, n. 90);

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

4) Il limite massimo di età è elevato:

a) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati — sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare — per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25);

c) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 legge 4 dicembre 1956, n. 1404; art. 2, n. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) a 45 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9 della legge); per i mutilati e gli invalidi per servizio (art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474); per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458); per i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione (art. 1 decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467); per ogni altra categoria di mutilati ed invalidi ai quali siano state estese le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra. Non sono ammessi a tale beneficio, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da L. 200 alla quale devono unire i documenti comprovanti i titoli di cui al successivo art. 4 che ritengono opportuno presentare nel loro interesse (escluse le opere manoscritte o dattilografate).

Sia la domanda che gli eventuali titoli debbono pervenire al Ministero entro quaranta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo (ad eccezione delle pubblicazioni).

Non sono ammessi riferimenti a documenti eventualmente già prodotti sia a questa che ad altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine possono fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici indicando, in tal caso, l'ufficio che l'ha rilasciati o presso cui sono depositati.

Nella domanda di ammissione al concorso, da indirizzarsi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, ciascun aspirante deve inoltre dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificandone quando è il caso, il titolo od i titoli, di cui al precedente art. 2, posseduti ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la laurea posseduta, l'Università o Istituto superiore presso il quale la laurea è stata conseguita e l'anno del conseguimento;

g) l'abilitazione posseduta o il titolo abilitante;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal precedente art. 2, n. 2;

i) il domicilio e l'indirizzo al quale inviare comunicazioni occorrenti (1);

l) di accettare la destinazione alla sede di Cagliari o di Sassari (per le donne: di Anagni);

m) se attualmente presta servizio presso una pubblica Amministrazione (da indicarsi);

n) l'elenco dei titoli allegati alla domanda.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale, non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Lo schema di domanda è indicato nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 4.

Titoli valutabili

Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) titolo di studio, compreso quello richiesto per l'ammissione al concorso;

b) titoli di cultura;

c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le Amministrazioni dello Stato;

d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualità di istruttore assistente nei Convitti nazionali e di maestra istitutrice negli Educandati femminili di Stato.

I documenti che si riferiscono a titoli di servizio devono indicare la qualifica di merito conseguita in ciascun anno — o frazione di anno — di servizio prestato o, comunque,

---

(1) Le eventuali successive variazioni di domicilio devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.

che il servizio è stato prestato senza demerito o che non risultano agli atti dell'ufficio note di demerito, a pena di valutazione con un punteggio ridotto, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice del concorso.

I documenti relativi a titoli di studio, di abilitazione e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio (es.: vittoria in concorso) devono indicare il voto o il giudizio conseguiti. In difetto di tale indicazione il titolo è valutato con il minimo del punteggio stabilito dalla Commissione per la relativa categoria.

Non si valutano i titoli non documentati, anche se dichiarati nella domanda.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione dal concorso degli aspiranti che non posseggano i requisiti prescritti.

Saranno dichiarati irricevibili le domande di ammissione e i documenti pervenuti oltre il termine di scadenza stabilito dal precedente art. 3 e le domande e i documenti restituiti oltre il termine assegnato per la loro regolarizzazione, nella ipotesi prevista dal successivo art. 11.

Art. 6.

Prove di esame - Ripartizione del punteggio Momento di valutazione dei titoli

Gli esami constano di due prove scritte e di una orale, in conformità del programma indicato nell'allegato A al presente decreto.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, di dieci punti per la prova orale e di tre punti per i titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata se il candidato vi ha conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva si esprime in ventitreesimi ed è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

La data delle singole prove scritte sarà resa nota ai candidati ammessi al concorso mediante comunicazione diretta e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla Commissione giudicatrice del concorso; la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente all'interessato altro giorno.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale, avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate 8 ore (per ciascuna prova).

Art. 7.

Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale

I candidati che parteciperanno alle prove di esame dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità e il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, o il libretto di pensione di guerra (con fotografia) o il porto d'armi, o la patente automobilistica, o il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

Presentazione di documenti da parte dei candidati che hanno superato la prova orale

I candidati che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare, entro 20 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti idonei a dimostrare l'eventuale possesso di titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a riserve di posti nella nomina e a preferenze a parità di merito.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno diritto a riserve di posti:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra (art. 9 legge 3 giugno 1950, n. 375) e le categorie dei cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, ai mutilati e agli invalidi di guerra;

b) gli orfani di guerra (art. 54 legge 13 marzo 1958, n. 365) e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli orfani di guerra;

c) gli ex combattenti (art. 20 regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli ex combattenti.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che danno diritto a riserve di posti e a preferenze devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e devono essere rilasciate dagli organi competenti.

Art. 9.

Graduatorie del concorso - Riserve di posti Preferenze a parità di merito

La Commissione giudicatrice del concorso formerà, ultimate le operazioni relative alla valutazione dei titoli e alle prove di esame, la graduatoria generale di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano superato, nei modi previsti dall'art. 6, le prove di esame. L'ordine di graduatoria sarà determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria generale di merito sarà approvata con decreto Ministeriale, con l'osservanza dei criteri prescritti dalle vigenti disposizioni in caso di parità di merito.

Con decreto ministeriale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei, con l'osservanza delle disposizioni vigenti relative a riserve di posti a favore delle categorie di cittadini indicate nell'art. 8 del presente decreto.

Le graduatorie del concorso saranno approvate sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

Presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori Riferimento a documenti già prodotti

1) I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica (1) del titolo di studio e del titolo di abilitazione (qualora non l'abbiano già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio per i titoli di merito);

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei concorrenti coniugati o vedovi con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto. Il certificato dovrà attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante i concorrenti che siano mutilati o invalidi per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute dei colleghi di lavoro e degli alunni che frequentano il convitto;

---

(1) Per le formalità di autenticazione v. successivo art. 11.

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio).

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g) devono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

2) I concorrenti che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine stabilito dal presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio e titolo di abilitazione (originale, o in copia autentica ai sensi del successivo art. 11, ma non un semplice certificato);

c) certificato medico di idoneità all'impiego (v. lett. g) del precedente n. 1).

3) E' ammesso riferimento ai documenti eventualmente già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli previsti dall'art. 4 e per i fini di cui all'art. 8 (escluso il riferimento ai documenti di cui alle lettere b), d), e) e f) del precedente n. 1).

Coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra Amministrazione, indicando in tal caso, con la massima esattezza, l'Amministrazione e lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

Art. 11.

Disposizioni generali sui documenti e sulle domande

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo stesso.

Ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 228, le firme apposte sui documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, non sono soggette a legalizzazione, ad eccezione:

a) delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi o certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola: la legalizzazione è di competenza del provveditore agli studi;

b) delle firme su documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano (la competenza in materia è regolata dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82);

c) delle firme apposte da esercenti professioni e arti su documenti da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune (la legalizzazione è di competenza del sindaco o dei suoi delegati o del segretario comunale).

Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i documenti la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ferma restando l'osservanza della legge sul bollo. L'autenticazione è effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale si trova depositato, nonchè da un notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale.

L'Amministrazione si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie del concorso

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

da un consigliere di Stato che la presiede;

da due docenti universitari titolari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da un rettore dei Convitti nazionali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore che accetti la nomina sarà assunto quale vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali.

Lo svolgimento della carriera e il trattamento economico del personale della carriera direttiva dei convitti nazionali sono disciplinati dalle leggi 1° agosto 1960, n. 853 e 22 novembre 1962, n. 1678.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Registro n. 12, foglio n. 34

ALLEGATO *A* al decreto ministeriale 12 gennaio 1963

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato.

2) Svolgimento di un tema di legislazione amministrativa e scolastica riferità ai seguenti argomenti:

Attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato - Attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti - Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato - Disciplina dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali - Ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione - I corpi consultivi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione - Il provveditore agli studi - Il Consiglio scolastico provinciale - L'ordinamento scolastico - L'ordinamento dei convitti nazionali (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, artt. 118 e seguenti - regi decreti 1° settembre 1925, n. 2009 e 22 ottobre 1931, n. 1410).

PROVA ORALE

1) *Letteratura italiana* dall'Umanesimo ai giorni nostri.

2) *Storia*: storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri, con riferimento alla storia d'Europa.

3) *Pedagogia*: Il concetto di educazione - Fini e mezzi della educazione - I principali problemi dell'educazione individuale e sociale, con particolare riferimento a quella collegiale. Gli attuali orientamenti pedagogici.

Il candidato ha facoltà di presentare un'opera di autore contemporaneo.

4) Nozioni di igiene.

Nozioni di legislazione scolastica (il programma della prova scritta) con particolare riguardo alle disposizioni concernenti i Convitti nazionali.

p. *Il Ministro*: BADALONI

ALLEGATO *B* al decreto ministeriale 12 gennaio 1963

Schema della domanda di ammissione al concorso

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V. — ROMA

. . l . . sottoscritt . (1) . . . .
(cognome e nome)
nat . . il . . . . a . . . .
chiede di essere ammess . . al concorso, per titoli e per esami,

a posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale . . .

Dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di avere diritto alla deroga al limite massimo di età perchè (da compilarsi soltanto da parte di coloro che hanno superato gli anni 40);

di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di oppure di non essere iscritt nelle liste elettorali perchè .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali);

di essere in possesso della laurea in conseguita nell'anno accademico . . . presso

di essere in possesso dell'abilitazione (2) all'insegnamento di conseguita nell'anno

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dallo art. 3 lettera *g*) del bando;

di accettare, in caso di nomina, la destinazione a una delle sedi previste dal bando (per gli uomini alle sedi di Cagliari e di Sassari; per le donne: alla sede di Anagni);

di essere attualmente in servizio presso la seguente pubblica Amministrazione oppure: di non essere in servizio presso pubblica Amministrazione);

di allegare i seguenti documenti, ai fini della valutazione prevista dall'art. 4 del bando: . . . .

di eleggere il proprio domicilio a . . . .

via numero . .

Data, .

Firma . . . . . . (3)

---

(1) Le donne devono indicare il cognome da coniugata, poi il nome e l'indicazione « nata » seguito dal cognome da nubile.

(2) o di laurea abilitante.

(3) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 3 del bando.

(1722)

Concorso alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso predetto, sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Divisione 1ª) entro il 30 giugno 1963.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1963, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1963, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1963.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine del 30 giugno 1963, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1963, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione della domanda e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nella terna dei vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da' difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, e con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5 e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata della autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1963.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(1789)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, recante norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili sette posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro, che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio

1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendiconto in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o essere stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministero.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnuolo), in cui intendono sostenere le prove orali di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte:

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 8.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti non superiore a tre, da aggiungere alla votazione complessiva.

Inoltre a favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino a un altro punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 9.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dall'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

13) ex dipedente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro attestante — ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori.

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile — Ufficio centrale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1917, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 18.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), ed *e*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 17.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati archivisti di Stato in prova della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 21.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963
Registro n. 9 Interno, foglio n. 11

(1763)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 22 marzo 1963, il diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 4, 5 e 6 luglio 1963, alle ore 8 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(1781)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5278 del 18 dicembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Visto il decreto n. 10333 del 20 agosto 1962, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Monea Antonino . . . . . . punti 57,757 su 100
2. Lucà Antonio . . . . . . » 57,257 »
3. Oliva Domenico . . . . . . » 57,100 »
4. Luppino Giovannino . . . . . » 56,581 »
5. Falduto Natale . . . . . . » 54,274 »
6. Sergi Consolato . . . . . . » 54,185 »
7. Luppino Francesco . . . . . » 52,815 »
8. Carbone Rocco . . . . . . » 52,644 »
9. Gangemi Giuseppe . . . . . » 52,210 »
10. De Angelis Luigi . . . . . » 51,791 »
11. Mediati Domenico . . . . . » 51,550 »
12. Lucianò Bruno Antonio . . . . » 51,450 »
13. Alagna Domenico . . . . . » 51,299 »
14. Spataro Francesco . . . . . » 51,230 »
15. Trimarchi Alfredo . . . . . » 51,108 »
16. Abenavoli Antonino . . . . . » 51,051 »
17. Panzitta Salvatore . . . . . » 50,968 »
18. Alvaro Vincenzo . . . . . . » 50,780 »
19. Morgante Giuseppe . . . . . » 50,761 »
20. Strangio Annunziato . . . . . » 50,661 »
21. Muscari Tomajoli Maria . . . . » 50,570 »
22. Restagno Vincenzo . . . . . » 50,295 »
23. Muritano Vincenzo . . . . . » 49,455 »
24. Altomonte Rosario . . . . . » 49,251 »
25. Ceruso Mario . . . . . . » 48,982 »
26. Ocello Michele . . . . . . » 48,969 »
27. Primerano Rianò Amedeo . . . . » 48,940 »
28. Basile Antonino . . . . . . » 48,725 »
29. Arcadi Antonio Fausto . . . . » 48,608 »
30. Oliva Pietro . . . . » 48,595 »
31. Bosco Antonino . . . . . . » 48,450 »
32. Costantino Giuseppe . . . . . » 48,405 »
33. Misiti Raffaele Antonio . . . . » 48,264 »
34. Stramandinoli Pasquale . . . . » 48,026 »
35. Magistro Francesco . . . . . » 47,939 »
36. Fava Roberto . . . . . . punti 47,732 su 100
37. Cappuccio Giuseppe . . . . . » 47,563 »
38. Monterosso Antonino . . . . . » 47,512 »
39. Sferlazza Giovanni . . . . . » 47,357 »
40. Megale Fortunata . . . . . . » 47,280 »
41. Tripodi Giuseppe Alfredo . . . . » 47,210 »
42. Amante Giuseppe . . . . . . » 46,868 »
43. Nasso Antonino . . . . . . » 46,835 »
44. Santori Francesco . . . . . » 46,475 »
45. Tripodi Giuseppe Saverio . . . . » 46,395 »
46. Barbarello Giovanni . . . . . » 46,308 »
47. Capria Vincenzo . . . . . . » 46,130 »
48. Calabrò Carlo . . . . . . » 45,511 »
49. Galasso Umberto . . . . . . » 45,316 »
50. Mandalari M. Antonio, ex æquo . . » 45,065 »
51. Rappocciolo Salvatore, ex æquo . . » 45,065 »
52. Puglia Aurelio . . . . . . » 44,721 »
53. Fera Mario . . . . » 44,365 »
54. Triveri Giuseppa Maria . . . . » 43,815 »
55. Cristiano Giovanni . . . . . » 43,725 »
56. Stanca Donato . . . . . . » 43,677 »
57. Schirripa Antonino . . . . . » 43,059 »
58. Marchio Vincenzo . . . . . . » 43,034 »
59. Albanese Paolo . . . . . . » 42,530 »
60. Lucà Felice . . . . » 42,236 »
61. Maccarone Luigi . . . . . . » 42,065 »
62. Ceruso Giuseppe . . . . . . » 39,555 »
63. Musco Elio . . . . » 39,464 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 12 marzo 1963

Il medico provinciale: Broccio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2259 del 12 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Considerato che tra i candidati idonei non risulta esservi alcun invalido di guerra, nelle condizioni di poter beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 1950, n. 375;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Monea Antonino: San Pietro di Caridà;
2) Lucà Antonio: Samo;
3) Oliva Domenico: Careri;
4) Luppino Giovannino: Cosoleto;
5) Falduto Natale: Condofuri;
6) Sergi Consolato: Montebello Jonico (frazione Fossato);
7) Luppino Francesco: Roghudi;
8) Carbone Rocco: Platì (frazione Cirella).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 marzo 1962

Il medico provinciale: Broccio

(1680)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.